

Crispi dovrebbe ricordarsi l'articolo 13 della legge ed il regolamento fatto dal ministro autorizzato da quella legge, la quale ha messa interamente l'amministrazione del municipio di Napoli sotto la tutela del ministro dell'interno; ed io posso dichiarare all'onorevole presidente del Consiglio che ultimamente il Ministero non ha voluto riconoscere il pagamento dei lavori compiuti da architetti e lo ha rifiutato mentre si trattava di lavori compiuti dagli impiegati per il risanamento; lavori di diciotto, venti mesi; ebbene si è fatto un rapporto al Ministero e si è rifiutato il pagamento; ciò che mi dispiace grandemente. Del resto io volevo soltanto difendere il diritto dei deputati di parlare sopra ogni questione, in ciascun bilancio, davanti al quale la questione di Napoli sparisce; ma si cerchi pure di far sparire la povera Napoli in ogni senso; ne discuteremo a suo tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

Romano Giuseppe. Ebbi l'onore di presentare una interpellanza, il 29 dello scorso aprile, riguardo ai vizi della legge del 1887. L'onorevole ministro dell'interno mi rispose che presentassi una proposta di legge tendente a correggere gli errori che nella legge fossero stati commessi.

Ho presentata questa proposta di legge e sono agli ordini del ministro per discuterla, quando esso lo creda conveniente. Ma il parlare ora dei vizi della legge mi pare (e non ha torto il ministro dell'interno di dirlo) che sia cosa estranea al presente bilancio. E grazie al cielo se ci potessimo sbrigare di questo bilancio per occuparci di altre questioni serie ed importanti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io non nego il diritto dei deputati, e non potrei negarlo perchè mancherei ai miei doveri non solo, ma negherei anche un diritto a me, che sono deputato, di parlare nelle questioni, che possono interessare lo Stato e le Provincie.

Solamente io richiamava l'attenzione della Camera sul fatto che, discutendosi attualmente il bilancio dell'entrata, se noi ad ogni capitolo parliamo di argomenti che non hanno attinenza con esso, non arriveremo mai alla fine della discussione. Comunque sia, io credo di aver detto abbastanza all'onorevole Di San Donato, il quale avrebbe dovuto contentarsene.

All'onorevole Billi poi io domando quale sia l'articolo di legge, che obbliga il Governo a presentare annualmente al Parlamento una relazione

sui lavori di Napoli. Questo articolo nella legge non esiste. (*Interruzione dell'onorevole Billi*).

Non esiste; fra i 19 articoli di cui si compone la legge, non ce n'è alcuno il quale stabilisca quest'obbligo per il Governo.

Quest'articolo dunque sarà un desiderio dell'onorevole Billi.

Ebbene, quando sarà discusso il disegno di legge dell'onorevole Romano, l'onorevole Billi potrà far introdurre anche questo articolo, il quale poi, vedremo quanto sia liberale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billi.

Billi. L'onorevole Crispi sa che io non propongo e non potrei proporre cosa che non fosse liberale.

Ad ogni modo ho fatto parte della Commissione che studiò la legge del 1885 e con me era anche l'onorevole Crispi, quindi qualche cosa di quella legge debbo ricordarmela e credo che un articolo simile a quello che ho ricordato ci sia.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma non c'è nella legge.

Billi. Non ho la legge.

Crispi, presidente del Consiglio. L'ho qui io.

Billi. Vuol dire che ha un elemento, che a me manca in questo momento. È certo però che quando fu discussa la legge fu messo questo articolo, col quale si dava obbligo al Governo di presentare una relazione annuale.

Del resto quando il ministro avrà finito di leggerla, se si vuol compiacere, mi manderà la legge e questo servirà per appagare i miei desiderii.

Crispi, presidente del Consiglio. La legge può consultarla da sè. Lei contraddice un fatto, ed io non ammetto che si contraddica un fatto.

Billi. Non ho capito.

Crispi, presidente del Consiglio. Ne parleremo dopo.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 54.

Capitolo 55. Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto di Comuni e di Provincie per costruzioni ferroviarie (Legge 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Capitolo 56. Ricupero di interessi di obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Legge 27 aprile 1885, n. 3048), lire 7,345,770.

Capitolo 57. Ricupero della spesa di commissione per il servizio delle obbligazioni ferroviarie